

412

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861-62.

Proposta di Legge ^{in considerazione} presentata nella tornata del 24. Marzo 1863
dal Ministro Deput. Sanguinetti ed altri

OGGETTO

Abolizione della cauzione ai Procuratori

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186



N° 412.

Progetto di Legge
presentato dal deputato *Arturo visio*

È abolito l'obbligo di prestare
cauzione per l'esercizio delle
professioni di procuratore

firmato in conseguenza della tornata del 26. Mayo
1863.

Motto Ricci
A. Nocchi

Ad. Maria
A. Zorzi
D. Grossi
advoc.

Sergio

Luigi Minnini

Orlando Regalzi

Pietro Monti

Angelo Caracciolo

M. Casarotto

F. Gioven

P. Beltrami

M. Montecchi

U. Zanini

T. Mariani

M. Miraldi

P. Belli

vicolo Casarotto

Ballanti

Progetto di legge
Agli Uffici

Annunci alla lettura
dagli uffici:

1, 2, 3, 4, 5, 28

Letto nella seduta

del 21. Mayo 1863.

Jansini

Signori

248

Abolizione dell'obbligo
di prestare cauzione per
l'esercizio della profes-
sione di Procuratore

Relazione

La legge del 17. aprile 1869, votata dal parlamento subalpino, mentre determinava le norme generali sull'esercizio della professione di procuratore, nelle antiche provincie, statuiva, fra le altre ~~esse~~ condizioni richieste ad un tale esercizio, la prestazione di una malleveria, che variava dalle 2000 alle 20.000 lire giusta la natura ed importanza de' luoghi ed il diverso grado dei tribunali. (art. 1.º n. 7). Ed a quest'obbligo sottoponeva altresì i procuratori già esercenti, cui soltanto ritardava la quota alla metà, accordando alla prestazione il termine di mesi sei dall'entrata in vigore della legge, che doveva aver luogo in vigore il 1.º gennaio 1860. (art. 66).

Più si moltiplicò l'esecuzione di questa ultima disposizione della legge, che riguardava i procuratori già esercenti; finché fu d'uopo di prorogarne il termine, dapprima per sei mesi con legge del 27. giugno 1860, e poi per altri tre mesi con decreto reale del 31. dicembre dell'anno stesso, che venne in seguito presentato alla conferma del potere legislativo.

E. J.

2
È per appunto in occasione dell'è
fame di questa legge, che la Commis-
sione della Camera espose nella sua
relazione il dubbio, se, in aspettativa
di una legge generale che avesse ri-
solto la questione per rispetto alle
nuove provincie esenti dalla melleseria,
non fosse più conveniente di
sospenderla o d'istituirla la legge anche
nelle provincie ov' era stata già
promulgata. Prevalse però l' avviso
contrario pel solo motivo, che in
fatto le melleserie nelle provincie
subalpine erano state nella massima
parte prescritte, e quindi non era né
opportuno né giusto il sospenderle in
definitivamente una legge già quasi
intieramente eseguita.

Gli avvenimenti felici, che ag-
grupparono in un solo stato ~~italiano~~
le varie provincie d' Italia, condussero
anche la promulgazione, per fatto
de' governi provvisori, della ^{citata} legge sarda
del 27 aprile 1839 in parecchie del
le provincie annesse, cioè nell' Emi-
lia, nelle Marche e nell' Umbria.

Senonché quivi gli ostacoli for-
sero anche più gravi all' attuazione,
fucinati dagli antichi esercenti in
quelle provincie, ove la professione
di procuratore esercitavasi senza
alcun obbligo di melleseria. Costoro
ovampanno

27
comparone, e forse non senza ragione, diritti acquisiti in forza delle leggi sotto l'impero delle quali erano stati abituati al libero esercizio della procura, ed esposti come alcuni di essi avrebbero dovuto cessare dall'ufficio, posti dalle loro condizioni economiche nella impossibilità di prestare la presente materia.

È di fatto, oltre i richiami che pervennero al ministero, parecchie petizioni, da parte delle camere di procuratori di quelle provincie ov'era avvenuta l'innovazione, furono indiritte alla camera, alcune delle quali, come quelle di Mantova, di Pavia e di Perno, si limitavano a dimandare l'abolizione della cauzione per procuratori esercenti; ed un'altra, quella di Parma, dimandava un rimedio più radicale, l'abolizione assoluta della cauzione mediante ~~l'abolizione~~ l'abrogazione del Decreto col quale era ordinata nell'Emilia la pubblicazione della legge 27. aprile.

Questi richiami e queste istanze persuasero il governo della necessità di provvedere; ed un regio Decreto del 14. dicembre 1862 accordò una nuova proroga, infino a tutto il mese di giugno prossimo, ai procuratori dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria.

La petizione

A.

4
E nella seduta straordinaria
del 19. marzo ultimo,

Il ministro

La petizione ora menzionata della
Camera dei Cavalieri di Parma, riferi-
ta in quest'aula, die' adito a lunga
e non infruttuosa discussione, la
quale ~~preoccupava~~ ebbe per suggello
l'invio della petizione al ministro
guarda-sigilli. In quella occasione
il ministro non prese alcun impegno
formale ^{di proporre} per l'abolizione della mal-
leva; si fe' per' effetto recepiva
la presentazione di una legge che
renda uniformi la condizione di' caufi-
dici di tutto il regno, e suggerì di ra-
darsi dell'iniziativa parlamentare a
quei deputati i quali pensassero di
voler accelerare un provvedimento le-
gislativo in proposito. — Fu appunto
un tal suggerimento dell'onorevole
Ministro, che formò l'occasione a pa-
rechi nostri colleghi di presentare lo
schema di legge, del cui esame è sta-
ta incaricata la vostra commissione.

Tutti gli uffici, che nella commis-
sione vennero rappresentati, furono
unanimemente concordi nell'approva-
re la legge. Uno di essi farem' sol-
tanto giustamente osservare, come era
poco incompleta, perchè mancante
di alcuna disposizione che provvede-
re alle cauzioni già prestate ed al
modo di rinverbarle.

La vostra

La vostra commissione, prima di sottoporvi il suo avviso, volle conoscere lo stato della legislazione che regolava siffatte materie nelle diverse parti del regno. Ella ebbe a riscontrare che, oltre alle antiche provincie, sono soggette all'obbligo della cauzione le provincie di Torino, ma in una misura ristrettissima, e le madonesi in una misura più ampia. Le altre provincie sono in numero grandemente maggiore: le lombarde, le parmensi, le romane, le napoletane e le siciliane, ne sono affatto esenti.

La prima questione dunque, che si presentava all'esame della commissione, era questa: sotto la reteppia, che nessuno vorrà rivedere in dubbio, di uniformare, quando che sia, tutt'oggi, in tutta la legislazione in tutte le provincie del regno, e' egli più conveniente estender l'obbligo della cauzione a quelle che ne sono esenti, o veramente abolirle per tutte, liberandone anche quelle che vi sono soggette?

La prima difficoltà, che si affaccia, va nel caso della prima ipotesi, era quella di sottoporre alla cauzione tutti quei procuratori o consiglieri — e sono il massimo numero, come abbiamo detto — che fin qui hanno liberamente esercitato, e che, spende
stati

stati in meſſi nell' esercizio ſenza
queſt' obbligo, potrebbe diſi avere
acquiſtato un titolo apai fondato, ſe
non preſtato un ven diritto, e proſe-
guire ſenza vincoli nuovi.

Egli è un che farebbeſi potuto fare
eccezione a favore di queſti; ma ne
farebbeſi nato lo ſonno che, avanti
lo ſteſſo tribunale, farebbeſi veduti
preſcrivere coloro che la legge eſone-
rava e ſiano di altri cui la legge
coſtringeſſe alla cauzione. Di queſto
ſonno ſi tenne conto nelle provincie
ſubalpine quando ſi pubblicò la legge
del 17. aprile, e volle almeno in par-
te ſovvenirſi, preſcrivendo agli antichi
procuratori la preſcrizione della metà
della cauzione ordinaria: preſcrizione
che potrebbe vederſi ingiuſta verſo i
nuovi procuratori ſe ſi confronta col
principio di uguaglianza, e ingiuſta
verſo gli antichi ſe ſi confronta col
principio di proprietà e dei diritti
acquiſiti.

Queſte conſiderazioni d' opportuni-
tà veridano potentemente ~~conferme~~
confermate da altre conſiderazioni di
un ordine ſuperiore. La Commissione
ſi è avvicinata al principio, che general-
mente informa tutta la noſtra legi-
ſlazione, ed è il principio di li-
bertà. Eſſa è convinta. doverſi la mag-
gior poſſibile libertà laſciare all' eser-
cizio delle profeſſioni, e doverſi ^{proprie} ~~proprie~~
nelle

9
nelle più congiunte ^{in fine} ~~possibile~~, quei
vincoli che tendano a farne il mono-
polio di pochi individui privilegiati.

Il parlamento subalpino propose
un primo passo, e molto importan-
te, su questa via, togliendo il mono-
polio che prima aveva a profitto di
un determinato numero di procuratori;
e se al monopolio paragar volle
la cauzione, ciò non fu tenuto per
evitare il passaggio troppo brusco dal
regime di privilegio a quello di libertà;
e per dare in certo modo un compen-
so a coloro che del privilegio venivano
privati. Ma il nuovo sistema fu
sempre un progresso, e aprì l'adito
a giungere gradualmente alla meta
ultima, che è l'aperta libertà!

Posto questo principio, sul quale
la commissione confida non aver
dipendenti la fame, e posta l'al-
ternativa, o S. ferdinando, i vincoli
che esistevano, ovvero di crearne de'
nuovi; la scelta della commissione non
potrà essere dubbia: essa accetterà il
gran cuore il primo partito.

È qualora la questione di prin-
cipio non l'avesse condotta ad una
tale determinazione, questa sarebbe
stata suggerita dalla questione di
fatto. Imperocché: è ben facile presu-
dersi come la presente materia
non sia alcuna seria garanzia
per

8

per coloro che si affidano al ministero del patrimonio giudiziario. Quando che non vaglia mirarsi che al supremo grado della magistratura — la quale non può applicarsi che ben raramente, in casi i superiori tribunali e nelle più cospicue città — non avvi chi non veda qual sia la sua inefficacia a fronte della responsabilità d'un caso giudicio, cui non si vede e affidata la tutela di più milioni. Onde giustamente può dirsi che la magistratura o è insufficiente o è formale: insufficiente se la garanzia vaglia misurarsi colla magistratura penitenziaria; o formale se la vera garanzia si cerchi nella magistratura morale di scienza e di probità.

È qui la commistione fra l'uso di dichiarare che, per quanto si esprima l'equivo del principio di libertà, non vada che, almeno finché il ministero del procuratore approvato profugua ad essere prescritto per altri atti — lo che forse resta ancor necessario per lo stato generale delle nostre finanze — non vada, di certo, debba essere abolita ogni ingerenza della legge nel determinare le condizioni, senza delle quali l'esercizio della professione non abbia ad essere consentito. Ed anzi essa avviene che, quanto più ampia vada la facoltà dell'esercizio del lato delle garanzie materiali, tanto

9
tanto più feroci del bene operare
norme, tanto più rigorose le prove
che accertino la scienza e la mora-
lità dell'individui, cui sono affidate
le funzioni dei cittadini.

La Commissione fa che l'onore-
vole Ministro guarda sigilli fran-
camente e solertemente a questa dis-
posta, e fa che una speciale Commis-
sione governativa, della quale fanno
parte anche alcuni nostri egregi colle-
ghi, sta maturando uno schema di
legge organica sull'argomento, la
quale, mentre proibirà un'unica
legge alle molteplici disposizioni an-
cora vigenti nelle diverse Regioni d'Ita-
lia, provvederà alle necessarie garan-
zie morali e scientifiche ~~accertate~~
e d'integrità. Quelle faranno la fede,
ove potrà d'impedirsi compiamente
il vero sistema che farà più efficace
~~comunicare~~
~~una~~ ~~arellare~~.

A questo punto la Commissione
non si oppone un'obiezione: non
farebbe egli stato opportuno di ri-
mandare a quest'epoca la discussione
anche dell'argomento, che forma il
soggetto di questa legge?

Le i motivazioni e gravi lavori
che stanno dinanzi alla Camera non
deglieper ogni speranza che si possa
tra breve giungere alla votazione di
una legge, la quale, appunto per
opera

10

esere organica, non pu' andare
ora d'una una feria e lunga dis-
giune; e se d'altro lato non si po-
ro infatti sospesi che ~~richiedono~~ fi-
nalmente una decisione, e non si so-
feto una ingiustizia e una strapar-
glianza che debbono finalmente spa-
rire - la commissione non avrebbe
forse osato a proporre un voto se-
spensivo.

Yarosi

Sembra la condizione di quei pro-
curatori, cui alla fine del prossimo
giugno sarebbe interdotta l'ulteriore
esercizio del loro ministero senza
la prestazione della cauzione, ha
bisogno di essere regolata. E' sarebbe
giusto e conveniente il tornare col
fatto, senza scioglierla, la questione
corrispondenti ai paridi, alle affidati,
ai danni della prestazione di una
cauzione, della quale sarebbero pro-
babilmente, dopo non lungo tempo,
dalla nuova legge esonerati. E' tempo
che in taluni luoghi e per taluni eser-
centi la prestazione sarebbe material-
mente impossibile, finche' l'ammi-
nistrazione della giustizia sarebbe per
lo meno ritardata e intralciata, con
danno non tanto di procuratori
quanto del pubblico.

D'altro lato il prosequire, chi
sa ancora per quanto tempo, nel si-
stema delle proroghe, o ~~altri~~ ^{altri} ~~discre-~~
~~te~~ ^{discre-} ~~te~~ ^{te} il sistema legislativo, e' sembrato
inconveniente

inconveniente si per non lasciare
più oltre inerte le parti di una
classe così rispettabile di cittadini, co-
me per far cessare finalmente
l'ingiustizia, che una parte de' pro-
curatori del regno tiene soggetti ad
un vincolo adoro, mentre l'altra ve-
va tuttavia esente. — Ed è sembrato
altrusi che, definita una volta la que-
stione di principio sulla massima o
minor libertà ^{materiale} nell'esercizio, più faci-
le possa farsi per riunire il determi-
nare le garantizie morali dalle
quali siffatta libertà debba circondarsi.

Gli uffici tutti della Camera, che
ebbero rappresentati nel seno della
Commissione, furono penetrati di que-
ste considerazioni, e non uno di essi
propose la questione sospensiva. Quindi
è anche la Commissione, che doveva
farci l'uso di l'interprete dei voti de-
gli uffici, non potendo avvertirsi su
questo terreno.

Del resto il principio, anzitutto del
potere legislativo del Regno d'Inghilterra
in punto di cauzioni pecuniarie per
l'esercizio di professioni liberali, è
quello che trovasi consacrato nella
legge 30. marzo 1862, che sanziona
la cessazione della cauzione per gli in-
gegneri, gli architetti e i penti agri-
cultori. Questa legge fu recata alla
Camera dalla iniziativa parlamentare,
la quale non proponeva se non
la cessazione

12

la espansione della cauzione soltanto
in una parte d'Italia. I due rami
del parlamento vobis andava più
oltre, e concordemente estese quella
benefica prescrizione ad ogni parte del
regno. Questo fatto, la cui importanza
non può sfuggire ad alcuno, varrà
- a dissipare fin l'ultimo scrupolo che
potesse ancora annidarsi nell'animo
di taluno.

Vicarello

La vostra Commissione pertanto all'è
unanimità si propone, o signori, l'appro-
vazione dell'art. unico delle altera-
zioni di legge, sul quale ha soltanto intro-
dotto alcuni cambiamenti di forma, che
le è sembrato meglio corrispondere al
concetto che gli stessi proponenti e gli
uffici intendevano di esprimere.

Peraltro la legge, ^{tal quale} ~~presentata~~ fu pre-
sentata, era incompleta. Ciò fu avverti-
to dall'onorevole collega che si tolse l'in-
carico di sviluppare la legge dinanzi
alla camera; ciò fece osservare, come
si disse, il Commissario di uno degli
uffici; e in ciò risonò fu unanime
la Commissione. Mandava allo sche-
ma proposto qualche disposizione, che
provvedesse allo scioglimento delle
materie che erano già presentate, tanto
nell'interesse di coloro che dovranno es-
sere esonerati, quanto nell'interesse
dei terzi, che vi avessero per avventura
acquisito un diritto.

A fine di sopperire a questa
mancanza, la Commissione ha già
disc

13
19
Dicato necessario d'aggiungerci due ar-
ticolli, i quali sono propo a piec la
reproduzione di quelli che
furono ~~presenti~~ ^{venuti} nella legge citata
del 30. marzo 1862, e che quindi
era confuso non poter presentarsi
alcun dubbio all'arrestazione delle
cassette, ~~che~~ avessero da pieno
stato da esse arrestati in materia
perfettamente uniforme

Bernardi relatore

Progetto della Commissione

art. 1.º L'obbligo della cauzione
per l'esercizio della professione di
procuratore, cancelliere, vigente per
legge in alcune provincie del regno,
è abolito.

art. 2.º La promulgazione della
presente legge avrà a pubblico af-
fidamento per lo scirolo di tutte
le cauzioni attualmente impegnate.

art. 3.º Scorso un anno dalla
pubblicazione della presente legge,
si avranno senz'altro per scin-
colate tutte le suddette cauzioni,
contro alle quali non fu stata
fatta opposizione.

Progetto dei proponenti
Art. unico

È abolito l'obbligo di prestare
cauzione per l'esercizio della
professione di procuratore.

N° 112. A

Relazione

Canale Melchione, Lancione,
Berti Pichat, da Porta
Povero Buda, Fabriji su
Bernardi

In data del 18. Aprile 1852

PROGETTO DI LEGGE

presentato dai deputati

SANGUINETTI — MINERVINI — REGNOLI — MOFFA — CAMERINI —
 CASARETTO — FIORENTI — BELTRAMI — MONTECCHI — FA-
 RINA — MASSARANI — BERARDI — BELLI — DANZETTA —
 BALLANTI — RICCI M. — NINCHI — MARI — TORRIGIANI —
 GROSSI — PIROLI.

Abolizione dell'obbligo di prestare cauzione per l'esercizio
 della professione di procuratore.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 26 Marzo 1863

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

UFF. 1 *Casalis* UFF. 6 *Loerio*
 » 2 *Melchiorre* » 7 *Brida*
 » 3 *Lanciauo* » 8 *Fabrizzi Gi.*
 » 4 *Berti-Ricchi* » 9 *Berardi*
 » 5 *La Porta*

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Berti-Ricchi*
 Segretario *Berardi*
 Relatore *Berti-Ricchi*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il _____

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>11 Ant.</i>	del <i>13 aprile</i>	nel <i>Ufficio 2</i>	<i>Per costituirsi</i>
Alle ore <i>2 1/2</i>	del <i>28 D. Martir.</i>	nel <i>Salotto 2</i>	<i>Fabrizzi</i>
Alle ore <i>11 Ant.</i>	del <i>6 Maggio</i>	nel <i>Ufficio 1</i>	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

DOCUMENTI

relativi alla proposta di legge comunicati alla Commissione.

1865
10 aprile Petizioni n. 8365, 8492, 8977
17 d. 2 8691

DOCUMENTI

ritenuti presso qualche Commissario.

Prof. Bianchi le petizioni n. 8365 8492 8977

19. aprile 1863

Intervenuti i

- Canali 1.^o ufficio
- Lanucino 3.^o 4
- Berti di Bat 4.^o 4
- Paolo 6.^o 4
- † Pajani 8.^o 4
- Bernardi 9.^o 4
- † Breda 7.^o

Il Commissario del 1.^o ufficio riferisce di essere invariato il approvato
 la legge, e soltanto di aggiungere un articolo transitorio circa lo
 scioglimento delle cauzioni esistenti

- Il Commiss.^o del 3.^o riferisce essere invariato dell'approvazione e l'articolo
- Il Commiss.^o del 4.^o idem
- Il Commiss.^o del 6.^o idem
- Il Commiss.^o del 8.^o idem
- Il Commiss.^o del 9.^o idem

Ed si è aperta la discussione sulla proposta del Commiss.^o del 1.^o
 ufficio, e si è deliberato di aggiungere un articolo transitorio in cui
 si stabilisca che le cauzioni prestata rimarranno vincolate se entro
 il termine di un anno non farsi alcuna opposizione da parte dei
 terzi per diritti acquistati innanzi alla promulgazione della presente
 legge.

Il Commiss.^o del 3.^o ufficio ha riferito essersi nel suo ufficio deliberato
 di aggiungere qualche disposizione sul numero di promotori.

Lo Commiss.^o considerando esser questa materia estranea alla
 sua ragione, e l'altro non esservi una Commissione ministeriale che
 è incaricata di studiare un progetto di legge sull'esperto della professione
 di avvocati e promotori, ha deliberato proporsi all'ordine del giorno.

Procuratore del Reputato
Giuliani

8624